

Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente (in vigore dal 11 07 2018)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di PREVIDENZA COOPERATIVA e facilitarti il confronto tra PREVIDENZA COOPERATIVA e le altre forme pensionistiche complementari.
Previdenza Cooperativa è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 170.

Presentazione di Previdenza Cooperativa

PREVIDENZA COOPERATIVA è un fondo pensione negoziale istituito sulla base degli accordi fra soci lavoratori e contratti collettivi riportati nell'Allegato alle presenti Informazioni chiave per l'aderente, che ne costituisce parte integrante.

PREVIDENZA COOPERATIVA nasce dalla fusione di Cooperlavoro, Previcoper e Filcoop.

PREVIDENZA COOPERATIVA è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

PREVIDENZA COOPERATIVA opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

Possono aderire a PREVIDENZA COOPERATIVA i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti e accordi collettivi di istituzione del Fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'Allegato.

La partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Informazioni pratiche

Sito web del fondo:	www.previdenzacooperativa.it
Contact center:	199 28 09 09
Indirizzo e-mail:	protocollo@previdenzacooperativa.it
PEC:	previdenzacooperativa@pec.it
Telefono:	06/44.29.29.94
Fax:	06/44.26.19.33
Sede del Fondo:	Via C. B. Piazza, 8 - 00161 - Roma (RM)
Numero iscrizione Albo Covip:	170
Codice fiscale:	97979660582

Sul sito *web* del fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite, il Regolamento per l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico e ogni altro documento e/o informazioni di carattere generale utile all'iscritto.

La contribuzione

L'adesione a PREVIDENZA COOPERATIVA dà diritto a un contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a PREVIDENZA COOPERATIVA. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l'Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore. La misura della contribuzione scelta al momento dell'adesione può essere modificata nel tempo.

Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

Per gli aderenti contrattuali, cioè coloro che hanno aderito al Fondo per effetto del versamento del contributo contrattuale a carico del datore di lavoro, la destinazione di tale contributo è diversificata in funzione delle caratteristiche anagrafiche e delle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per i già iscritti al Fondo, con modalità tacita o esplicita, e interessati dalla previsione contrattuale, i c.d. flussi contributivi contrattuali si aggiungono alla posizione in essere.

I familiari fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione a proprio carico. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, effettuati cioè per il tramite dell'azienda. Sul punto si rinvia al Regolamento sulla disciplina della partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA dei familiari fiscalmente a carico, disponibile sul sito web del Fondo.

La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che PREVIDENZA COOPERATIVA ti propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito *web* del fondo.

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, di maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza, di partecipazione di almeno 5 anni alle forme pensionistiche complementari e di raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, potrai chiedere che il capitale accumulato presso il Fondo ti venga erogato, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (in breve: RITA).

Fermo restando il requisito della partecipazione di almeno 5 anni alle forme pensionistiche complementari, qualora alla cessazione dell'attività lavorativa segua un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi, la RITA potrà essere richiesta con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In sostanza la RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

In qualsiasi momento puoi richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito *web* del fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione a PREVIDENZA COOPERATIVA puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito *web* del fondo.

Proposte di investimento

PREVIDENZA COOPERATIVA ti propone una pluralità di opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- Sicuro
- Bilanciato Pan-Europeo (ex-Cooperlavoro)
- Bilanciato Total Return (ex-Filcoop)
- Bilanciato Globale (ex-Previcoper)
- Dinamico Globale (ex-Cooperlavoro)
- Dinamico Pan-Europeo (ex-Previcoper)

In caso di mancata indicazione del comparto scelto nella domanda di adesione, la contribuzione è versata nel comparto Bilanciato Pan-Europeo ex-Cooperlavoro (c.d. comparto di *default*).

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al Comparto Sicuro.

In caso di richiesta di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento sarà mantenuta in gestione e, salvo diversa volontà dell'iscritto, sarà automaticamente trasferita al Comparto Sicuro.

Per gli aderenti contrattuali, cioè coloro che hanno aderito al Fondo per effetto del versamento del contributo contrattuale a carico del datore di lavoro, la destinazione di tale contributo è diversificata in funzione delle caratteristiche anagrafiche e delle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati: (i) per gli aderenti contrattuali con età maggiore o uguale a 55 anni al momento dell'adesione, tale contributo viene destinato al comparto Sicuro; (ii) per gli aderenti contrattuali con età inferiore a 55 anni al momento dell'adesione, tale contributo viene destinato al comparto Bilanciato Pan-Europeo ex-Cooperlavoro. Gli aderenti contrattuali possono variare il comparto di investimento tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica disponibile sul sito *web* del Fondo.

Per i già iscritti al Fondo alla data di efficacia del contributo contrattuale stabilita dai CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, detto contributo contrattuale sarà destinato al comparto di investimento già scelto dall'iscritto.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo

Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto nella Nota informativa, disponibile sul sito *web* del fondo.



Caratteristiche della garanzia: il comparto è assistito da una garanzia di restituzione del capitale alla scadenza della Convenzione (30 settembre 2021). La medesima garanzia di restituzione del capitale è fornita nel corso della durata della convenzione qualora si realizzi in capo agli iscritti al comparto Sicuro uno dei seguenti eventi: a) riscatto di cui all'articolo 14, co. 5 del D.Lgs n. 252/2005 per perdita dei requisiti di partecipazione; b) anticipazioni per ulteriori esigenze di cui all'articolo 11, co. 7, lettera c) del D.Lgs 252/2005; c) rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), salvo i casi di revoca della stessa.

Il gestore si impegna altresì a mettere a disposizione del Fondo un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali, relativi alle posizioni individuali in essere, rivalutato *pro rata temporis* di un rendimento minimo pari al tasso di rivalutazione dell'inflazione italiana (ticker Bloomberg ITCPI, Ticker Datastream ITCWORKF) esclusivamente qualora si realizzi in capo agli iscritti al comparto Sicuro uno dei seguenti eventi:


- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
- riscatto per decesso di cui all'articolo 14, co. 3 del d.lgs. 252/05;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo di cui all'articolo 14, co. 2, lettera c) del D.Lgs n. 252/2005;
- riscatto per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di cui all'articolo 14, co. 2, lettera c) del D.Lgs n. 252/2005;
- anticipazioni per spese sanitarie di cui all'articolo 11, co. 7 del D.Lgs 252/05;
- anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di cui all'articolo 11, co. 7, lettera b) del D.Lgs 252/2005.

Data di avvio dell'operatività del comparto: 1° ottobre 2006


Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 151.327.317

Rendimento netto del 2017: 1,37%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Comparto Bilanciato Pan-Europeo (ex-Cooperlavoro)





Data di avvio dell'operatività della linea: 11 settembre 2001

Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 674.019.040

Rendimento netto del 2017: 2,53%

Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2017




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Comparto Bilanciato Total Return (ex-Filcoop)




Data di avvio dell'operatività della linea: 03 febbraio 2006
 Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 86.224.748
 Rendimento netto del 2017: 3,04%

Rendimento medio annuo composto



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Composizione del portafoglio al 31.12.2017





Comparto Bilanciato Globale (ex-Previcooper)



Data di avvio dell'operatività della linea: 31 luglio 2002
 Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 583.187.580
 Rendimento netto del 2017: 1,34%

Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2017




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Comparto Dinamico Globale (ex-Cooperlavoro)




Data di avvio dell'operatività della linea: 2 agosto 2005
 Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 121.483.343
 Rendimento netto del 2017: 4,30%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark



Comparto Dinamico Pan-Europeo (ex-Previcooper)



Data di avvio dell'operatività della linea: 1 ottobre 2006
 Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 54.534.396
 Rendimento netto del 2017: 4,49%

Rendimento medio annuo composto

Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

PREVIDENZA COOPERATIVA

Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Imprese Cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria

SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 02 07 2018)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a Previdenza Cooperativa nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

Previdenza Cooperativa è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 170

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire a Previdenza Cooperativa, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Costi nella fase di accumulo (1)	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Nessun onere a carico lavoratore.
<i>Una tantum</i> per ogni iscritto (esplicito/tacito/contrattuale)	Versamento <i>una tantum</i> di un importo pari a € 10 a carico del datore di lavoro in occasione del primo versamento dei contributi.
Non sono previste spese di adesione <i>una tantum</i> per i soggetti fiscalmente a carico.	
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	€ 16,00 prelevate dal primo versamento di ciascun anno. In assenza di contribuzione nell'anno, il prelievo avviene con l'annullamento di quote con NAV 30/11 oppure con il NAV con cui si procede alla liquidazione della posizione se anteriore al 30/11.
Indirettamente a carico dell'aderente:	
- <i>Comparto Sicuro</i>	0,41% del patrimonio su base annua (di cui 0,36% per commissioni di gestione finanziaria e di garanzia, 0,02% per commissioni di banca depositaria e 0,04% per oneri amministrativi addebitati al patrimonio).
- <i>Comparto Bilanciato Pan-Europeo (ex-Cooperlavoro)**</i>	0,16% del patrimonio su base annua (di cui 0,11% per commissioni di gestione finanziaria, 0,02% per commissioni di banca depositaria e 0,04% per oneri amministrativi addebitati al patrimonio).
- <i>Comparto Bilanciato Total Return (ex-Filcoop)***</i>	0,19% del patrimonio su base annua (di cui 0,14% per commissioni di gestione finanziaria, 0,02% per commissioni di banca depositaria e 0,04% per oneri amministrativi addebitati al patrimonio).
- <i>Comparto Bilanciato Globale (ex-Previcoper)</i>	0,15% del patrimonio su base annua (di cui 0,10% per commissioni di gestione finanziaria, 0,02% per commissioni di banca depositaria e 0,04% per oneri amministrativi addebitati al patrimonio).
- <i>Comparto Dinamico Globale (ex-Cooperlavoro)**</i>	0,20% del patrimonio su base annua (di cui 0,15% per commissioni di gestione finanziaria, 0,02% per commissioni di banca depositaria e 0,04% per oneri amministrativi addebitati al patrimonio).
- <i>Comparto Dinamico Pan-Europeo (ex-Previcoper)</i>	0,14% del patrimonio su base annua (di cui 0,09% per commissioni di gestione finanziaria, 0,02% per commissioni di banca depositaria e 0,04% per oneri amministrativi addebitati al patrimonio).

AVVERTENZA

COMPARTO BILANCIATO GLOBALE (ex-Previcoper): le commissioni di gestione finanziaria fanno riferimento all'attuale ripartizione delle risorse tra i diversi gestori del Comparto e saranno aggiornate rispetto alle eventuali variazioni di quest'ultima.

Le commissioni di incentivo, laddove corrisposte ai gestori, fanno aumentare gli oneri indirettamente a carico dell'aderente. Le commissioni di incentivo sono pari a:

- **COMPARTO SICURO:** Gestore UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.: 10% della differenza positiva tra rendimento ottenuto dal gestore, al netto delle commissioni fisse di gestione e garanzia, e il tasso di inflazione italiana; la commissione di incentivo è dovuta solo nel caso in cui il rendimento ottenuto sia maggiore di zero. Il calcolo della commissione di incentivo decorre dal 01.01.2017.

- **COMPARTO BILANCIATO GLOBALE (ex-Previcoper):** 10% della differenza fra il risultato della gestione e l'andamento del benchmark, al netto delle commissioni fisse di gestione (commissione prevista per tutti i gestori del Comparto). Per una percezione dell'impatto passato delle commissioni di incentivo sul patrimonio si rinvia alla lettura del TER nella sezione sull'andamento della gestione.

** Le convenzioni con i Gestori dei COMPARTI BILANCIATO PAN-EUROPEO E DINAMICO GLOBALE (ex- Cooperlavoro) prevedono una commissione di incentivo calcolata in ragione della differenza fra il risultato della gestione e l'andamento del benchmark; viene liquidata, se dovuta, alla scadenza della Convenzione, solo nel caso di un risultato di gestione superiore al benchmark realizzato con riferimento all'intero arco temporale del mandato. In caso di rendimento positivo del benchmark, l'aliquota di computo della commissione di incentivo sarà pari al 10%; in caso di rendimento negativo del benchmark, l'aliquota di computo della commissione di incentivo sarà pari al 5%. La commissione di incentivo massima che può essere liquidata è pari alla somma delle commissioni di gestione pagate nel corso della durata della Convenzione. Per una valutazione dell'impatto passato delle commissioni di risultato si rinvia alla lettura dell'andamento del Total expense rate T.E.R. nella sezione "Informazioni sull'andamento della gestione".

*** Si sottolinea che la commissione di gestione finanziaria inserita non tiene conto delle commissioni di under/over performance previste dalle Convenzioni stipulate con i soggetti Gestori. In particolare, sui patrimoni in gestione viene applicata una commissione di incentivo pari al 15%, per il gestore Unipolsai, e il 10%, per il gestore Eurizon, del differenziale, se positivo, tra rendimento medio annuo ponderato con le risorse gestite anno per anno ed un rendimento obiettivo così come definito dai testi di Convenzione;

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):

Anticipazioni per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione della prima casa	€ 10
Anticipazioni per ulteriori esigenze	€ 10
Trasferimento - non viene prelevata alcuna spesa nel caso di trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione a Previdenza Cooperativa	€ 10
Riscatti	€ 10
Prestazione pensionistica complementare	non previste
RITA - Rendita integrativa temporanea anticipata	non previste
Riallocazione della posizione individuale (switch) e/o del flusso contributivo	non previste
Gestione di prestazione gravata da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento	€ 20

N.B. sulle prestazioni liquidate a mezzo assegno bancario sarà trattenuto un importo aggiuntivo pari ad € 5,80

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di PREVIDENZA COOPERATIVA, è riportato per ciascun comparto l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
• Sicuro	1,00%	0,67%	0,55%	0,46%
• Bilanciato Pan-Europeo (ex - Cooperlavoro)	0,74%	0,41%	0,29%	0,20%



• Bilanciato Total Return (ex - Filcoop)	0,77%	0,44%	0,32%	0,23%
• Bilanciato Globale (ex - Previcoper)	0,73%	0,40%	0,28%	0,19%
• Dinamico Globale (ex-Cooperlavoro)	0,78%	0,45%	0,33%	0,24%
• Dinamico Pan-Europeo (ex-Previcoper)	0,72%	0,39%	0,27%	0,18%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di PREVIDENZA COOPERATIVA è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

L'onerosità di PREVIDENZA COOPERATIVA è evidenziata con un punto;

i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di PREVIDENZA COOPERATIVA e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonte Istitutiva

1. le delibere di promozione degli accordi fra soci lavoratori assunte da Confcooperative nelle date 21/10/97, 29/04/98 e 24/01/2007, da Legacoop nelle date 18/02/98 e 14/12/2006, da A.G.C.I. nelle date 26/02/98 e 04/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
2. l’Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione fra Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil sottoscritto il 21/02/2017 e l’adesione dell’Uncem con la delibera della Giunta esecutiva del 15/05/2017 e del Consiglio Nazionale di Federforeste del 29/11/2017; l’Accordo Intercategoriale del 18/10/2017 sottoscritto dalle associazioni cooperative nazionali riconosciute A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, unitamente alle loro Associazioni o Federazioni di settore e dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl., Uil unitamente alle loro Federazioni di categoria;
3. i contratti e gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni o Federazioni di settore di Agci, Confcooperative, Legacoop e dalle Federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil;
4. i regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali Cooperative Agci, Confcooperative, Legacoop, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl, Uil, dalle loro Federazioni di categoria e dalle società e dagli enti promossi o costituiti dalle medesime Centrali Cooperative, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle medesime Organizzazioni Sindacali, dalle loro Federazioni di categoria.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l’adesione contrattuale prevista dai CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, la quale si realizza per effetto del versamento al Fondo del contributo contrattuale stabilito in detti CCNL.

Destinatari

Sono destinatari di Previdenza Cooperativa, ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 3 co. 1 lett. e) del D.Lgs 252/05:

- a) i soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Per soci lavoratori s’intendono i soci con rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Per cooperative di lavoro s’intendono, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- b) i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative, unitamente ai lavoratori dipendenti dei settori affini così come disciplinati dai CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare;
- c) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle imprese cooperative;
- d) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle imprese cooperative o consorzi;
- e) i lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti e gli accordi collettivi stipulati dalle Centrali e Associazioni o Federazioni Cooperative di settore e dalle Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl, Uil che indicano Previdenza Cooperativa come soggetto attuatore della forma di previdenza complementare istituita;
- f) i lavoratori dipendenti in distacco per mandato amministrativo ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs 267/2000, se precedentemente già iscritti;
- g) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 TUIR, di lavoratori iscritti al Fondo;
- h) i lavoratori dipendenti delle associazioni cooperative A.G.C.I., Legacoop, Confcooperative, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati la cui attività sia strettamente connessa e affine a quella istituzionale dell’organizzazione promotrice;
- i) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati la cui attività sia strettamente connessa a quella istituzionale dell’organizzazione promotrice;
- j) i lavoratori in distacco presso le Organizzazioni Sindacali e le strutture associative cooperative ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali;
- k) i lavoratori delle imprese sociali aderenti alle fonti istitutive.
- l) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, si definiscono destinatari i titolari di uno qualsiasi dei rapporti di lavoro previsti dalla legislazione vigente all’atto dell’iscrizione. I contratti a tempo determinato devono avere una durata pari o superiore ai tre mesi nell’arco dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Contribuzione



La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Il limite della deducibilità fiscale è di euro 5.164,57 comprensivo della percentuale del contributo del datore di lavoro.

Per i soci lavoratori la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nel Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 142/01 e s.m.i. o in apposite delibere dell'assemblea dei soci della cooperativa. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato la contribuzione è definita in misura complessivamente non inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a cui si fa riferimento nelle cooperative medesime.

Per i lavoratori dipendenti la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da regolamenti nonché dall'Accordo Intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Cooperative firmatarie, comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o controllati, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da apposite delibere, ovvero da regolamenti, ovvero da specifici accordi.

L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore in presenza dei requisiti di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo.

Per le imprese ex-Previcoper i versamenti al Fondo sono effettuati con frequenza mensile; per le imprese ex-Cooperlavoro ed ex-Filcoop i versamenti al Fondo sono effettuati, di norma, con frequenza trimestrale.

L'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione, per cambio lavoro o per pensionamento, può mantenere la posizione presso il Fondo ed anche effettuare versamenti volontari.

I soggetti fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione a proprio carico. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, effettuati cioè per il tramite dell'azienda. Sul punto si rinvia al Regolamento sulla disciplina della partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA dei familiari fiscalmente a carico, disponibile sul sito web.

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI PRINCIPALI SCHEMI CONTRIBUTIVI

CCNL per i Dipendenti da Imprese della Distribuzione Cooperativa

	Quota TFR	Contributo (1)		Periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% (3)	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro. In base all'Accordo collettivo del 21/12/2006 le variazioni dell'aliquota di contribuzione devono essere comunicate al datore di lavoro entro il 30 novembre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

- l'1,5% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2014 (1,2% in precedenza);
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR (*) pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati in data antecedente al 29 aprile 1993. Tali lavoratori possono scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo;
- il 100% del TFR (*) maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria, sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

- l'1,2% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2011 (1% in precedenza);



- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR (*) pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati in data antecedente al 29 aprile 1993. Tali lavoratori possono scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo;
- il 100% del TFR (*) maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni:

- l'1,2% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento a partire dal 1 gennaio 2008 (1,1% in precedenza);
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati in data antecedente al 29 aprile 1993. Tali lavoratori possono scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

(*) Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli, il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e il CCNL per gli addetti alla trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente ai CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria, sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e relativamente ai CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, si riporta il riepilogo relativo alla contribuzione applicata:

Lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria

	Quota TFR	Contributo ⁽¹⁾		Periodicità
		Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,20%	I contributi sono versati di norma con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	28,94 ⁽³⁾	1%	1,20%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima che obbliga il datore di lavoro al versamento. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, e il CCNL per gli addetti alla trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Per quanto riguarda, invece, i CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si riassume quanto segue:

Lavoratori dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli

	Quota TFR	Contributo ⁽¹⁾		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,50%	I contributi sono versati di norma con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	28,94 ⁽³⁾	1%	1,50%	



(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima che obbliga il datore di lavoro al versamento. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

CCNL	Lav.	Az.	TFR	Imponibile
AGRICOLO, FORESTALI	1	1,2	2	Retribuzione utile calcolo tfr
AGROINDUSTRIA, ALIMENTARISTI, PANIFICAZIONE	1	1,2	2	Retribuzione utile calcolo tfr
ASSICOOP (Cooperative)	1	2,00	≥ 1,24	Retribuzione utile calcolo tfr
AUTOFERROTRANVIARI	2	2	2,28	paga base, conting., edr, scatti R.tfr
AUTONOLEGGIO (Ausitra Enat)	1	1	2	paga base, conting, scatti EDR
CALZATURIERI, GIOCCATTOLI (Industria)	1,50	1,50	1,86	paga base, conting., edr R.tfr
SPAZZOLE (Industria)	1,50	1,50	1,86	paga base, conting., edr R.tfr
CALZATURIERI, GIOCCATTOLI PELLI, TESSILI ABB. (PMI)	1,50	1,50	2	ERN: minimo ccnl, conting., EDR
CARTARIE CARTOTECNICHE (Industria, PMI)	1,20	1,20	2	Retribuzione utile calcolo tfr
CERAMICA (Industria)	1,40**	1,90**	2,28*	Retribuzione utile calcolo tfr
CHIMICO, FARMACEUTICO E AFFINI (Industria)	1,20	2,10	2,28*	Retribuzione utile calcolo tfr
COMMERCIO TERZIARIO (Confcommercio)	0,55	1,55	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
DISTRIBUZIONE (Cooperative)	0,55	1,55	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
EDILI E AFFINI (Cooperative)	1,1	1,1	1,24	paga base, conting., edr R.tfr
GOMMA PLASTICA (Industria)*****	1,26	1,26	2,28*	Retribuzione utile calcolo tfr
GRAFICI E EDITORIA (INDUSTRIA E PMI)	1,20	1,20	2	paga base, contingenza, scatti anzianità, Edr ... R.tfr
IGIENE AMBIENTALE*****	1,30	2,033	2	Pagabase 97, cont, 1 sc. anz. R.tfr
LAPIDEI (Industria)	1,30	1,80	2,76	Retribuzione utile calcolo tfr
LEGNO ARREDAMENTO (Industria)*****	1,30	1,90	2,073	Retribuzione utile calcolo tfr
LATERIZI E MANUFATTI (Industria)*****	1,50	1,60	2,76	minimo tabellare, conting, EDR, indennità quadri R.tfr
METALMECCANICI (Cooperative)	1,40	2,00	2,76	(1,50 apprendisti) p.base, conting, ind. quadri R.tfr
MULTISERVIZI (Cooperative, Industria)	1	1	1	minimo tabellare, contingenza del 1/1/2001 R.tfr
ORMEGGIATORI (Cooperative)	1	1	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
OBIETTIVO LAVORO SPA	0,55	1,50	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
PELLI E SUCCEDANEI (Industria)	1,50***	1,50***	2	Elemento Ret.vo Naz.le Conglobato
TRASPORTO MERCI (Cooperative e altri)	1	1	1	Vari elementi (vedi ccnl)
TURISMO MENSE (Confcommercio)	0,55	0,55	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI (Confcommercio)	1,30	2,033	2	Pagabase '97, cont, 1 sc. anz. R.tfr
SOCIALI (Cooperative)	1	1	1,80	Retribuzione utile calcolo tfr
VETRO (Industria)	1,40	1,40	2,28	Retribuzione utile calcolo tfr
VIGILANZA PRIVATA (Coop.ve, Ind., Comm.)	0,50	0,50	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
Principali Regolamenti Interni	Lav.	Az.	TFR	Imponibile
CGIL	1	2	2,48	Retribuzione utile calcolo tfr
UIL	1	1	1,24	Retribuzione utile calcolo tfr
UGL	1	1	-	Retribuzione utile calcolo tfr

NOTE

TFR: riportata aliquota contributiva minima di prelievo dal TFR maturando per lavoratori ante 29 aprile 1993 che possono anche scegliere di versare l'intero TFR maturando. Si ricorda che i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 versano l'intero TFR maturando.

R.tfr: l'imponibile per calcolare la quota di tfr da versare è l'intera retribuzione utile al calcolo del TFR, diversamente dagli altri due contributi. Dove non indicato l'imponibile è lo stesso per tutti e tre i contributi.

* Misura minima, possibile scegliere il 2,28% o 3,45% o 5,18% o 6,91% della retribuzione utile al calcolo del TFR, pari al 33% o 50% o 75% o 100% del TFR maturando.

** Il rinnovo del CCNL Ceramica Industria del 16/11/2016 ha previsto, con decorrenza 01/07/2019, un incremento della contribuzione a carico azienda dello 0,10%.

*** Dal 01/01/2014 le misure minime delle contribuzioni del CCNL PELLI E SUCCEDANEI (Industria) a carico azienda e lavoratore sono elevate a 1,50% a condizione che anche il lavoratore versi la stessa percentuale minima. Anche quelle per gli apprendisti subiscono il medesimo incremento. Per i lavoratori a domicilio la contribuzione a carico azienda è elevata a 1,70%.



**** Dal 01/10/2013 le parti hanno previsto un aumento di Euro 5,00 al mese del contributo a carico del datore di lavoro da versare per 12 mensilità per ogni lavoratore iscritto alla Previdenza complementare.
**** A decorrere dal 01/06/2018 sia il contributo a carico azienda che a carico lavoratore saranno elevati a 1,56%.
***** Dal 01/03/2017 la contribuzione a carico azienda è elevata a 2,10%.
***** A partire dal 01/01/2018 la contribuzione a carico azienda viene elevata al 2% e, dal 01/01/2019 al 2,10%.
***** A partire dal 01/03/2019 la contribuzione a carico azienda viene elevata all'1,70%.

Per gli aderenti contrattuali la contribuzione al Fondo è attuata tramite il versamento di un contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, in favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi contratti.

Tabella riepilogativa dei contributi contrattuali

Settore	Contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro
CCNL edilizia cooperativa	Importo mensile che varia da 8 a 20 euro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento.
CCNL Igiene Ambientale	Importo mensile di 10 euro.

ATTENZIONE: per avere certezza della misura delle contribuzioni tempo per tempo in vigore si ricorda di controllare sempre la fonte istitutiva: il contratto collettivo nazionale di lavoro o il regolamento applicato.

Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione PREVIDENZA COOPERATIVA: descrizione della fase transitoria successiva all’Atto di fusione e informazioni relative ai cambiamenti che seguiranno la fase transitoria

La fusione di Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper in PREVIDENZA COOPERATIVA: la fase transitoria

Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di migliori di tutela e redditività dei patrimoni degli aderenti, realizzando economie di scala, maggiore efficienza e ottimizzazione dei costi, capacità di servizio agli iscritti e migliori prestazioni, le Parti Istitutive in data 21/02/2017 hanno sottoscritto un Accordo per avviare un processo di fusione dei tre fondi pensione del movimento cooperativo (Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper).

In data 16/02/2018 le Assemblee dei Delegati di Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper, riunitesi in seduta straordinaria, hanno approvato il progetto di fusione e lo Statuto del Fondo risultante dal processo di accorpamento, denominato “Previdenza Cooperativa”.

La COVIP, in data 13/06/2018, ha autorizzato il Fondo PREVIDENZA COOPERATIVA all’esercizio dell’attività ed ha approvato lo Statuto.

In relazione a quanto previsto dallo Statuto di PREVIDENZA COOPERATIVA in termini di elezione dei definitivi organi assembleari, di amministrazione e controllo, come indicato nei verbali di Assemblea straordinaria, si evidenzia che:

1. le procedure elettorali per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati saranno avviate entro il 31 luglio 2018;
2. le procedure di elezione degli organi di amministrazione e controllo dovranno completarsi entro il 31/12/2018; qualora entro tale data non sia stato possibile completare l’elezione degli organi di amministrazione e controllo, l’organo di amministrazione dovrà esplicitarne in apposita riunione, da tenersi entro il 31 dicembre 2018, le cause ed i motivi. In ogni caso nei verbali di Assemblea straordinaria allegati è stato fissato il termine ultimo del 31 marzo 2019 entro il quale tali elezioni dovranno essere completate.

Sino all’insediamento degli organi definitivi di amministrazione e controllo è stato previsto un periodo transitorio iniziale in cui l’assetto organizzativo, il modello di governo, le modalità di gestione finanziaria e di *asset allocation* strategica (in termini di comparti di investimento e gestori finanziari) saranno temporaneamente difformi rispetto a quelli definitivi previsti dallo Statuto di PREVIDENZA COOPERATIVA.

La gestione finanziaria durante il periodo transitorio

Per effetto della fusione di Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper in PREVIDENZA COOPERATIVA tutti i comparti di investimento esistenti sono stati trasferiti nel fondo risultante dalla fusione, senza soluzione di continuità e senza alcuna modifica.

Limitatamente ai tre comparti garantiti di Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper (i.e. Sicurezza, Sicuro, Garantito), in considerazione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche dei medesimi nonché della presenza del medesimo soggetto gestore, le attività sono state concentrate in un comparto unico: i comparti garantiti di Cooperlavoro e Filcoop sono stati incorporati nel comparto garantito di Previcoper, denominato “SICURO”.

Il modello di governo durante il periodo transitorio

In relazione a quanto previsto dallo Statuto di PREVIDENZA COOPERATIVA in termini di elezione dei definitivi organi assembleari, di amministrazione e controllo, come indicato nei verbali di Assemblea straordinaria, si evidenzia che:

1. le procedure elettorali per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati saranno avviate entro il 31 luglio 2018;
2. le procedure di elezione degli organi di amministrazione e controllo dovranno completarsi entro il 31/12/2018; qualora entro tale data non sia stato possibile completare l’elezione degli organi di amministrazione e controllo, l’organo di amministrazione dovrà esplicitarne in apposita riunione, da tenersi entro il 31 dicembre 2018, le cause ed i motivi. In ogni caso nei verbali di Assemblea



straordinaria allegati è stato fissato il termine ultimo del 31 marzo 2019 entro il quale tali elezioni dovranno essere completate.

Allo scopo di garantire la massima tutela e rappresentatività agli iscritti di Cooperlavoro, Filcoop e Previcoper, il modello di governo durante il periodo transitorio iniziale, fermo restando il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, prevede:

- i) la presenza in Assemblea dei membri delle Assemblee dei Delegati dei tre Fondi;
- ii) la presenza nel Consiglio di Amministrazione:
 - a. per la parte in rappresentanza dei lavoratori, di 9 (nove) membri individuati tra i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Fondi pensione coinvolti nella fusione, identificati nominalmente all'interno delle delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione;
 - b. per la parte in rappresentanza delle aziende, di 9 (nove) membri individuati tra i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Fondi pensione coinvolti nella fusione, identificati nominalmente all'interno delle delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione;
 - c. la presenza nel Collegio dei Sindaci di 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti individuati tra i componenti gli organi di controllo dei Fondi pensione coinvolti nella fusione, identificati nominalmente all'interno delle delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione.

